



# Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/62024

7

Web: [www.comuneroccasangiovanni.it](http://www.comuneroccasangiovanni.it)

PEC: [comune.roccasangiovanni@pec.it](mailto:comune.roccasangiovanni@pec.it)

Email: [protocollo@comuneroccasangiovanni.it](mailto:protocollo@comuneroccasangiovanni.it)

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 20**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 9 DEL 14-04-2022**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, C. 5, TUEL  
MISURE URGENTI PREVENZIONE RISCHIO SANITARIO: OBBLIGO  
DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE  
RESPIRATORIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  
CHE SI SVOLGERA' IL 15/04/2022**

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile,

**IL SINDACO**

**IL SINDACO**

PREMESSO CHE la Questura di Chieti ha sensibilizzato i Sindaci a voler valutare, in considerazione dell'attuale recrudescenza del contagio e l'approssimarsi delle festività pasquali, l'opportunità di adottare apposite ordinanze ai sensi dell'art. 50 TUEL, allo scopo di orientare la cittadinanza all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto;

VISTO il Bollettino "COVID-19 Situazione epidemiologica" della Regione Abruzzo ASL 202 Lanciano-Vasto-Chieti, che documenta, in linea a quanto si osserva a livello regionale e nazionale, un aumento dell'indice di diffusione del Coronavirus con conseguente incremento dei contagi nella Provincia di Chieti;

CONSIDERATO CHE, in occasione delle prossime festività pasquali, si svolgerà, come da tradizione, la relativa processione religiosa del venerdì Santo, il 15/04/2022, caratterizzata da un intenso afflusso di persone e che, pertanto, tale evento potrebbe rappresentare un pericoloso veicolo di trasmissione del SARS-CoV-2;

ALTRESI' che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza il 31.03.2022, in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze indifferibili di contrasto del diffondersi della epidemia da COVID-19;

RITENUTO, nel rispetto del principio di proporzionalità, necessario attuare tutte le azioni volte a evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare l'evoluzione dell'epidemia, prescrivendo dei comportamenti sociali ove vi sia un pericolo per la salute pubblica;

ALTRESI', per quanto anzidetto, dover adottare un'ulteriore misura di prevenzione locale, oltre a quelle attualmente previste dal D.L. 24.03.2022, n. 24, consistente nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto, per quanti (ministri di culto, fedeli e astanti) parteciperanno alla processione, che si terrà sul territorio comunale il 15/04/2022, al fine di prevenire ulteriore evoluzione negativa dello scenario epidemico locale;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5, D.Lsg. 267/2000;
- lo Statuto del Comune;

## ORDINA

Fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa,

- l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all'aperto, per quanti (ministri di culto, fedeli e astanti) parteciperanno alla processione, che si svolgerà sul territorio comunale il 15/04/2022, dando atto che restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

## DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;

- Copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Comando Carabinieri di Fossacesia;
- al Comando di Polizia Municipale;

## AVVERTE

- che, per la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, salvo che il fatto costituisca reato;

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione



# Comune di *Rocca San Giovanni*

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/62024

7

---

**Web:** [www.comuneroccasangiovanni.it](http://www.comuneroccasangiovanni.it)

**PEC:** [comune.roccasangiovanni@pec.it](mailto:comune.roccasangiovanni@pec.it)

**Email:** [protocollo@comuneroccasangiovanni.it](mailto:protocollo@comuneroccasangiovanni.it)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CARAVAGGIO FABIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CARAVAGGIO FABIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-04-2022 al 29-04-2022

Li 14-04-2022

IL MESSO COMUNALE